



DIREZIONE SANITÀ

sanita@regione.piemonte.it

Il Direttore

Torino, 18.03.2016
Protocollo n. 6581/A14000
Classificazione

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Regionali

e p.c. Ai Presidi :
Ausiliatrice,
Cottolengo,
Humanitas Gradenigo,
Mayor,
San Camillo,
Beata Vergine Consolata
I.R.C.C.S. - Candiolo

All'Istituto Auxologico di Piancavallo
Alla Fondazione Salvatore Maugeri di
Veruno

Al Centro Ortopedico di Quadrante di
Omega

Ai Legali Rappresentanti delle Case di
cura private provvisoriamente /
definitivamente accreditate

Ai Legali Rappresentanti delle Strutture
sanitarie private provvisoriamente o
definitivamente accreditate con il SSN
per attività ambulatoriale

A FEDERFARMA-Piemonte

A ASSOFARM-Piemonte

Ai Rappresentanti

FIMMG

FIMP

SNAMI – SUMAI -SMI

Al CSI

LORO SEDI

OGGETTO : Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria”. – Indicazioni sul mantenimento della validità attestazioni di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL. – ANNO 2016.

Come noto, secondo le disposizioni di legge vigenti (D.M. 11.12.2009), gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema TS e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Tali elenchi sono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini secondo la normativa vigente.

In prossimità della scadenza del 31 marzo 2016, anche per il periodo 1 aprile 2016- 31 marzo 2017, al fine di evitare disagi agli utenti, si ritiene opportuno confermare sino al 31 marzo 2017 la validità delle attestazioni, rilasciate sulla base delle suddette autodichiarazioni, in relazione alle categorie di esenzione per reddito contraddistinte dai codici E01, E03, E04 e E05.

Con la presente, inoltre, si coglie l'occasione per rammentare e ribadire il concetto di nucleo familiare ai fini delle predette esenzioni reddituali:

Con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze, 22 gennaio 1993 “Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa (G.U. n. 21 del 27.01.1993) – art. 1 – “ Individuazione del nucleo familiare - 1. Ai fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato”.

Per quanto sopra specificato consegue che per reddito complessivo del nucleo familiare è da intendersi quello calcolato secondo la normativa fiscale e cioè basato sul criterio fiscale e non anagrafico.

A tal proposito, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

A) Fattispecie relative ai codici di esenzione E01, E02, E03, E04.

La proroga della validità delle attestazioni interessa le seguenti categorie:

E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Risulta del tutto evidente che il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.

E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Non è prorogata la validità degli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico -ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni -. All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato).

I soggetti che si trovano nella condizione testè descritta dovranno recarsi alla propria ASL per l'eventuale rinnovo del certificato.

B) Fattispecie relative ai codici di esenzione E05

Come noto, con Deliberazione n. 16-30960 del 12.12.2011 è stato introdotto il **cod. E05** (in sostituzione del codice E11) relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i **residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età**, secondo i criteri reddituali già individuato con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007.

Come sopra ricordato, secondo le disposizioni di legge vigenti (D.M. 11.12.2009), gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema TS e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Con riferimento a coloro che, per varie ragioni, non risultino ricompresi in detti elenchi, si precisa che – al fine di evitare disagi ai cittadini esenti che non hanno mutato le loro condizioni reddituali e di agevolare il funzionamento dei preposti uffici aziendali – la validità degli attestati relativi al **codice E05**, a suo tempo rilasciati dall'ASL e già lo scorso anno prorogati con scadenza al 31.03.2016, è da considerarsi ulteriormente mantenuta sino al **31.03.2017**.

Per le fattispecie sopra menzionate (codici E01, E03, E04 ed E05), la durata della validità delle relative attestazioni non potrà superare l'anno e, comunque, la scadenza della stessa potrà essere anticipata, non appena saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, tramite l'utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, tale scadenza potrà essere anticipata nel momento in cui entreranno in vigore le disposizioni normative relative ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, attualmente in via di definizione a livello nazionale, che prevedono il riferimento a situazioni reddituali/patrimoniali risultanti dai modelli ISEE.

Si comunica inoltre che, nel corso del presente anno, qualora sussistesse ancora la necessità di usufruire delle predette attestazioni per il futuro, la Regione Piemonte intende adottare opportuno provvedimento per ridefinire le modalità per il rilascio di nuova attestazione, anche previa nuova autodichiarazione degli assistiti, invitando i soggetti in indirizzo a prevedere – tempestivamente – ogni idonea modalità organizzativa volta a evitare disagi ai cittadini, anche attraverso accessi programmati dei medesimi agli sportelli.

Il mantenimento della validità non riguarda, ovviamente, le autocertificazioni oggetto di verifica da parte dei soggetti accertatori laddove si siano riscontrate differenze tra quanto autodichiarato dal cittadino e quanto effettivamente riscontrato in sede di controllo.

Si rammenta che l'assistito è sempre responsabile, anche ai fini penali, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge. Parimenti, è responsabilità dello stesso assistito, cui si riferisce l'attestazione, comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in merito.

I soggetti in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente ai propri operatori - **con particolare riferimento agli Uffici URP** - tutto quanto sopra esplicitato, fornendo ogni più ampia informazione, e a predisporre tutte le necessarie conseguenti indicazioni operative.

In particolare, anche al fine di evitare possibili disagi all'utenza, si richiama l'attenzione delle ASL affinché assicurino la necessaria, tempestiva ed opportuna informazione:

- ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali interni operanti nel proprio ambito territoriale;
- agli assistiti, attraverso le modalità di comunicazione ritenute più opportune, al fine di evitare che gli stessi incorrano in eventuali errori circa le proprie autodichiarazioni.

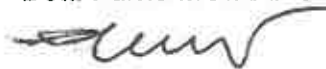
Si sottolinea, ancora una volta, che tutte le iniziative di informazione dovranno richiamare la responsabilità dei cittadini al corretto utilizzo dell'esenzione per reddito, nonché all'obbligo di immediata comunicazione alla propria ASL, in presenza di eventuali variazioni delle proprie condizioni economiche, per la cessazione del diritto all'esenzione stessa.

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione in carenza dei requisiti prescritti dalla legge comportano, per il cittadino che ne ha fruito, responsabilità penale ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Infine, si richiamano le ASL al controllo puntuale ai sensi del comma 10 dell'art 1 del D.M. 11.12.2009 e degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, con ogni conseguenziale adempimento.

Distinti saluti.

Dott. Fulvio MOIRANO



LG/EZ/RF/FG/CG

